



COMUNE DI FERMO

DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE ORARIA DEL PERSONALE EDUCATIVO DELL'ASILO NIDO COMUNALE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 31 DEL CCNL DEL 14/09/2000

Articolo 1 - Calendario scolastico

Il calendario scolastico dell'asilo nido comunale è di 42 settimane annue, con inizio dai primi giorni del mese di settembre e fino a tutto il mese di giugno e prevede l'interruzione per le vacanze di Natale e Pasqua.

In tali periodi di interruzione e negli altri di chiusura del servizio il personale educativo è a disposizione per attività di formazione ed aggiornamento programmate dall'Ente o per attività lavorative connesse al profilo di inquadramento previsto. Le attività di formazione ed aggiornamento sono in aggiunta rispetto al monte annuo di 120 ore di cui al successivo art. 3

L'attività di formazione o di utilizzo dovrà essere programmata e comunicata al personale con un preavviso di almeno 15 giorni.

In caso di mancato utilizzo dei periodi sopra indicati per attività di cui al comma precedente non verrà richiesto alcun recupero orario.

Il personale educativo, al di fuori del calendario scolastico, si impegna ad assicurare, nel periodo estivo per numero quattro settimane, il funzionamento del prolungamento del servizio, organizzato dall'Amministrazione Comunale, nel mese luglio dell'anno in corso. L'amministrazione da atto che per la programmazione dell'espletamento del servizio estivo verrà attivata apposita concertazione nel corso della quale verranno affrontate le modalità organizzative.

Articolo 2 - Ferie

Il personale educativo dovrà fruire, di norma, delle ferie nei periodi di interruzione dell'attività educativa.

Il Dirigente di Settore potrà altresì autorizzare, in via eccezionale e per motivate esigenze, la fruizione di ulteriori periodi di congedo ordinario durante l'anno scolastico, purchè ciò non comporti difficoltà di tipo organizzativo e/o oneri per l'Amministrazione Comunale, in tali casi l'assenza non verrà sostituita.

Articolo 3 - Orario settimanale di attività

L'orario del personale educativo si articola in 30 ore settimanali di attività educativa da prestare in diretto rapporto con i bambini in turni articolati in modo da coprire l'intero arco di apertura del servizio, garantire le condizioni standard del servizio e il rapporto educatore/bambino. Eventuali prestazioni di lavoro eccedenti le 30 ore settimanali in rapporto diretto con i bambini sono regolamentate dagli istituti contrattuali previsti in materia e più precisamente banca ore e previa

autorizzazione del dirigente, straordinario. I recuperi compensativi (banca ore), saranno usufruiti secondo modalità concordate tra il personale e il Dirigente di Settore.

Alle attività integrative, comprensive delle attività di programmazione, di documentazione, di valutazione, di formazione e di aggiornamento, di collaborazione con gli organi collegiali e con le famiglie, si stabilisce di destinare un monte ore annuo di 120 ore minime e comunque non superiore a 20 ore mensili, la cui ripartizione verrà stabilita annualmente dal Dirigente di Settore in base alle esigenze del servizio e alle risorse disponibili per l'aggiornamento.

Nel tetto delle 120 ore vengono computate le ore effettuate ogni martedì dal mese di settembre al mese di luglio. In caso di assenza giustificata (vedesi Orientamento applicativo ARAN RAL647) le ore non devono essere recuperate.

In forza di norma contrattuale non sono computate nel tetto annuale delle attività integrative le ore effettuate al di fuori dei periodi di apertura del servizio (Pasqua, Natale e altri periodi di chiusura).

Articolo 4 - Formazione e aggiornamento

L'Amministrazione Comunale, compatibilmente con le risorse disponibili, si impegna ad organizzare e favorire la partecipazione del personale educativo alle attività di formazione e aggiornamento, secondo un programma concordato all'inizio dell'anno scolastico, ritenendo tale attività essenziale per migliorare la professionalità delle insegnanti e la qualità del servizio.

Le ore effettuate per le attività di formazione/aggiornamento, fuori orario di servizio, sono conteggiate nel monte ore destinato alle attività integrative di cui al precedente articolo 3.

La partecipazione alle attività di aggiornamento e/o formazione, di cui al presente articolo, deve ritenersi obbligatoria.

La formazione non obbligatoria dovrà essere appositamente autorizzata dal dirigente.

Articolo 5 - Flessibilità

Al personale viene riconosciuta una flessibilità oraria di 10 minuti in entrata ed in uscita.

Articolo 6 - Durata

Il presente accordo entra in vigore dalla data di approvazione da parte della giunta comunale e fino a nuova regolamentazione.